



# COMUNE DI GIUGGIANELLO

(Provincia di Lecce)

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 8 del 11-08-2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di agosto alle ore 11:40, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Giuggianello. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<i>Benegiamo Luca</i>	<i>P</i>	<i>Pesino Gianfranco</i>	<i>P</i>
<i>Perfetto Marco</i>	<i>P</i>	<i>De Mitri Sara</i>	<i>P</i>
<i>Gigante Serena</i>	<i>P</i>	<i>Benegiamo Lucia</i>	<i>P</i>
<i>Gigante Alberto</i>	<i>P</i>	<i>Conte Cristian</i>	<i>P</i>
<i>Conte Pasquale</i>	<i>P</i>	<i>Schito Caterina</i>	<i>P</i>
<i>Vergari Giuseppe</i>	<i>P</i>		

**Presenti n. 11 Assenti n. 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune Fina Dott.ssa Maria Daniela.

Il Sig. Benegiamo Luca SINDACO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

---

*In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:*

**Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto**

**Giuggianello, li 07-07-2020**

**Il Responsabile del Servizio  
F.to De Donno Maria Grazia**

**Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto**

**Giuggianello, li 07-07-2020**

**Il Responsabile del Servizio  
F.to De Donno Maria Grazia**

Illustra il Sindaco, il quale spiega che recenti interventi normativi hanno attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

In tale fase di transizione, l'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 ha consentito ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, con riserva di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Precisa che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Chiarisce che il Comune di Giuggianello non solo ha inteso avvalersi di tale facoltà, confermando le tariffe già applicate nel 2019 ma ha altresì previsto un azzeramento della quota variabile della tariffa TARI per le utenze non domestiche limitatamente al periodo di sospensione delle attività produttive e commerciali imposto dai provvedimenti governativi.

Informa, inoltre, il Consiglio che a decorrere dal mese di Settembre verrà costituito un albo comunale dei cittadini che utilizzano la compostiera, prevedendo un sistema premiale a vantaggio delle relative utenze.

Successivamente prende la parola il Consigliere Alberto Gigante, che auspica una tempestiva attivazione di strumenti di incentivazione per il compostaggio domestico.

Il Sindaco fa presente, infine, che con nota prot. 3743/2020 il Responsabile dell'U.O. Economico-finanziaria ha evidenziato l'opportunità di apportare talune modifiche ed integrazioni alla proposta di deliberazione n. 7 del 07.07.2020, restando necessarie a seguito dell'entrata in vigore della Legge 17 Luglio 2020, n. 77.

Precisa che detta proposta di emendamento (all. A) è corredata del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti (prot. n. 3821/2020).

Messo ai voti, l'emendamento di cui all'allegato "A" viene approvato con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da parte dei Consiglieri presenti e votanti.

Ascoltati gli interventi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l'obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere **FAVOREVOLE**;

**PREMESSO, inoltre, che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con esclusione delle aree scoperte e pertinenziali o accessori a locali tassabili, non operative e le aree condominiali di cui all' art. 1117 del c.c., che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- l'art.1, comma 683, della legge n. 147/2013 stabilisce che *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
- la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) tra le altre funzioni, la: *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” (lettera f); “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lettera h); “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi” (lettera i)*;
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

#### **CONSIDERATO, altresì, che:**

- l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da virus COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, poi qualificata come “pandemia” nella dichiarazione dell'11 marzo 2020;
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Presidente de Consiglio dei Ministri con

successivi e distinti decreti emanati nel corso del tempo ha adottato apposite misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus (D.P.C.M. 8/03/2020, D.P.C.M. 9/03/2020, D.P.C.M. 11/03/2020, D.P.C.M. 22/03/2020, come modificato con D.M. 25/03/2020, D.P.C.M. 10/04/2020, D.P.C.M. 26/04/2020, D.P.C.M. 17/05/2020; D.P.C.M. 11/06/2020);

- con i provvedimenti di anzi richiamati sono state, in particolare, introdotte sull'intero territorio nazionale limitazioni generalizzate agli spostamenti e altri divieti, che hanno inesorabilmente avuto impatti negativi sul tessuto economico e produttivo e, di conseguenza, sulle famiglie e imprese;
- in ragione di quanto suddetto, il Governo, valutata la straordinarietà della situazione e la necessità e l'urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è intervenuto per sostenere il tessuto socio – economico nazionale, anche con misure di aiuto per imprese e famiglie e mondo del lavoro privato e pubblico ( D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”; D.L. n. 23/2020 “Decreto Liquidità”; D.L. n. 34/2020 “Decreto Rilancio”);
- diverse misure di sospensione di adempimenti, di versamenti tributari e specifici interventi di incentivi fiscali, economici e di altra natura sono state introdotte a sostegno degli operatori economici;

#### **TENUTO CONTO che:**

- le misure contenitive e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato nella fase 1 alla sospensione delle attività produttive in generale;
- si rende necessaria, pertanto, l'adozione di misure compensative TARI in favore delle utenze non domestiche, che abbiamo subito la sospensione delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti emanati nel tempo dal Presidente del Consiglio dei Ministri e nei provvedimenti adottati a livello regionale dal Presidente della Giunta regionale;

#### **RICHIAMATI:**

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17.12.2019, è stato differito al 31.03.2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28.02.2020, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28.02.2020, è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022 dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 107, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.04.2020, n. 27 come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stato disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020;
- il comma 683 bis dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (introdotto dall'articolo 57 bis del D.L. n.124 del 26/10/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157 del 19/12//2019) con il quale è stata introdotta la possibilità per l'anno 2020 di approvare le tariffe e i regolamenti TARI entro la data del 30 aprile in deroga al comma 683 e all'art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006;
- il comma 4 dell'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazione della L. n. 27 del 24 aprile 2020, con il quale : *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020”*;

- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazione della L. n.77 del 17.07.2020, il quale ha abrogato *“il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”* riallineando pertanto il termine per l'approvazione delle tariffe e del regolamento TARI al termine di approvazione del Bilancio di previsione, di cui al comma 683 della L. n. 147/2013 e dell'art 1, comma 169, della L. n. 296/2006, ai sensi del quale *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

#### **RILEVATO CHE:**

- il comma 5 del richiamato art. 107 del D.L. n. 18/2020, con modificazione della L. n. 27 del 24 aprile 2020, dispone che *“ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- con deliberazione n. 158/2020 del 5 maggio 2020 ARERA ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia dell'utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l'attività economica, che a favore delle utenze domestiche in particolari condizioni di disagio economico, sociale, attribuendo potestà decisoria e regolamentare all'Ente territorialmente competente, in accordo con l'ente locale;
- la delibera ARERA n°158/2020, nel determinare riduzioni sulla quota variabile del tributo dovuto, intervenendo sui coefficienti potenziali di produzione Kd previsti dal DPR n° 158/99, di fatto rende inapplicabile, disattendendolo, quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n° 18/2020 circa la possibilità di approvare, e quindi applicare medio tempore per il 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019;
- Arera con documento per la consultazione n. 189/2020 del 26 maggio 2020 ha reso note le modalità con le quali intendeva modificare il metodo tariffario rifiuti (MTR), al fine di tener conto degli effetti sia in termini di costi, che di entrate derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, richiedendo agli enti l'invio di osservazioni entro il 10 giugno 2020, anche allo scopo di individuare le regole da applicare per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle riduzioni prevista dalla su richiamata delibera n. 158/2020;
- Arera con deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020 adotta gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.

#### **RITENUTO**, alla luce del su richiamato contesto di incertezza operativa:

- di avvalersi della facoltà di deroga introdotta dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020, approvando per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate nell'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 2 del 30/03/2019;

- di approvare entro il 31/12/2020 il PEF 2020, redatto secondo il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 di Arera, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

**RILEVATO**, inoltre:

- che la delibera ARERA n. 158/2020 all'art. 1, comma 1.1, dispone che: *“Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 – trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3”*;
- che l'applicazione dei criteri indicati dalla citata delibera ARERA n. 158/2020, oltre a comportare delle difficoltà applicative con riferimento al calcolo dei coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, determinerebbe, come conseguenza, la redistribuzione delle agevolazioni/riduzioni previste per le utenze non domestiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito dell'epidemia da COVID 19, a carico di tutte le utenze domestiche e non domestiche, al fine di garantire l'integrale copertura del costo del servizio;

**RICHIAMATO** il comma 660, dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, ai sensi del quale il Comune può deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dal precedente comma 659, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**VISTE**:

- la Nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce “la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19”;
- la Nota IFEL di approfondimento del 31.05.2020 *“la delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva”*

**ATTESO** che è volontà di questa Amministrazione introdurre delle riduzioni della tassa rifiuti per l'anno 2020 finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari a carico delle altre utenze;

**RILEVATO** che, per l'individuazione delle utenze non domestiche soggette alle riduzioni della tassa, si è fatto riferimento ai codici ATECO delle attività produttive e commerciali, come indicati nelle misure di chiusura disposte dal governo con i seguenti provvedimenti: D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020, D.P.C.M. 22 marzo 2020, D.P.C.M. 25 marzo 2020;

**RITENUTO**, pertanto, in coerenza con quanto sopra esposto, di riconoscere alle UND sottoposte a sospensione un azzeramento della parte variabile per i giorni di chiusura;

**VERIFICATO** che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 831,93;

**CONSIDERATO** che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, consentendo il permanere degli equilibri di bilancio;

**RICHIAMATI, inoltre:**

- il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- *che per effetto dell'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;*
- il successivo comma 15-ter ai sensi del quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”*;

**PRESO ATTO** che:

- con deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2019, è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI e le relative tariffe 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale al precedente alinea è stata pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale in data 16.09.2019 esplicando pertanto i suoi effetti a far data dal 01.01.2019;

**RICHIAMATO:**

- il "Regolamento generale delle Entrate" approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.03.2018
- il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C." – componente TARI –modifica", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2018 ,

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**RITENUTO** necessario acquisire il parere dell'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per l'anno 2020 le tariffe TARI adottate nell'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 5 del 25/03/2019;
3. di disporre l'azzeramento della quota variabile della tariffa TARI approvata nell'anno 2019 e confermata per l'anno 2020, con riferimento per le UND, come identificate in premessa, e limitatamente al periodo di chiusura imposto dai provvedimenti governativi;
4. di iscrivere nel redigendo Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, un minor gettito TARI pari complessivamente a € 831,93, finanziato con risorse proprie di bilancio derivanti dalla fiscalità locale;
5. di approvare entro il 31/12/2020 il PEF 2020, redatto secondo il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 di Arera, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;
6. di pubblicare a tal fine la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 16 novembre 2020, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2020;
7. di disporre ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 10.02.2011 la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito con successiva analoga votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**F.to Benegiamo Luca**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Fina Dott.ssa Maria Daniela**

---

### **RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On-line del Comune il 10-09-2020 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Del registro delle Pubblicazioni 332

**Giuggianello, li 10-09-2020**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Fina Dott.ssa Maria Daniela**

---

### **INVIO DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).
- 

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:*

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).  
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

**Giuggianello, li 11-08-2020**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Fina Dott.ssa Maria Daniela**

---

### **COPIA CONFORME**

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

**Giuggianello, li 10-09-2020**

**Il Segretario Comunale**  
**Fina Dott.ssa Maria Daniela**